ALLEGATO B

ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 65/2014, DELLA "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.TER/c AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA" – Rapporto del Garante dell'informazione della partecipazione

Il 12 novembre 2014 è stata pubblicata sul B.U.R.T. la nuova legge regionale sul governo del territorio, L.R.T. 65/2014, che ha abrogato la previgente L.R. 01/05, ovvero il riferimento normativo per la procedura di formazione ed approvazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di Sansepolcro, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014.
Alla data di entrata in vigore della citata L.R.T. 65/2014 il R.U. del Comune di Sansepolcro risultava pertanto già adottato e, quindi, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 231 della nuova legge, tale strumento urbanistico ha potuto concludere il suo iter di approvazione secondo le disposizioni degli artt. 16, 17, 18 della L.R. 01/05 ancorché abrogata.
L'attivazione di nuove varianti, invece, segue le procedure della citata L.R.T. 65/2014.
L'art. 38, comma 2, della L.R. 65/2014 prevede che, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante dell'informazione e della partecipazione rediga un rapporto sull'attività svolta.
Il ruolo e l'attività del Garante, oltre che dalle linee guida per la predisposizione dei relativi Rapporti di competenza, sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21/05/2007.

Nel caso della variante in oggetto, si è proceduto innanzitutto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2017 di indirizzo politico per l'avvio del procedimento per una variante al vigente R.U. relativa alle aree con prevalente destinazione produttiva; in tale deliberazione si prevedeva di definire i contenuti di tale variante sulla base di manifestazioni di interesse da raccogliere a seguito di pubblico avviso di cui all'art. 13 del Regolamento 09 febbraio 2007, n. 3/R da approvare con apposita determinazione. Dato il carattere di primo provvedimento di avvio in vista dell'avviso pubblico tale atto non ha assunto il valore di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2017 in quanto privo dei necessari contenuti da definire a seguito del successivo avviso pubblico e, pertanto, non è stato trasmesso agli altri soggetti istituzionali ed ai soggetti interessati dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
Con Determina n. 149 del 10/03/2017 è stato approvato l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R per la presentazione, entro il 15 maggio 2017, di manifestazioni di interesse per modifiche alla disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con destinazione produttiva.
A seguito di tale avviso pubblico sono pervenute 19 manifestazioni di interesse, con altrettante proposte di modifica al vigente R.U., pervenute nei termini e 3 manifestazioni di interesse pervenute fuori termine.
Tutte le 22 le istanze sono state sottoposte ad un'istruttoria tecnica preliminare e valutate in ordine al loro grado di coerenza con i criteri di selezione e di accoglibilità formulati nella citata D.G.C. n. 45 del 23/02/2017.

In particolare, si ricorda che la istanza n. 04, presentata in data 11/05/2017, prot. 7947, da MARINELLI MARCO, in qualità di legale rappresentante della SOCIETÀ MARINELLI S.r.l. (che svolge attività di auto demolizione e recupero/ritiro di materiali ferrosi e non) ed integrata con nota del 05/02/2018 prot. 2445, che era stata ritenuta procedibile nell'ambito della variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.BIS AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA", dovette essere sospesa a seguito di specifica segnalazione di

ARPAT, in quanto inerente un progetto di ampliamento da sottoporre a procedura di Verifica di Impatto Ambientale di competenza regionale;
Quindi per la approvazione della variante che recepisse la istanza della SOCIETÀ MARINELLI fu necessario attivare una procedura di VAS (Valutazione ambientale strategica) di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/2010 più gravosa rispetto a quella di verifica di assoggettabilità a VAS ipotizzata in origine.

Nella fase preliminare di tale procedura sono stati consultati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
Settore Valutazione ambientale strategica

PROVINCIA DI AREZZO
Servizio Programmazione territoriale e urbanistica

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLA TOSCANA – A.R.P.A.T. – Dipartimento di Arezzo

A.S.L. n. 8 Arezzo – Distretto della Valtiberina

NUOVE ACQUE s.p.a.

COINGAS s.p.a.

ENEL DIVISIONE, DISTRIBUZIONE

TERNA S.p.a.
Area Operativa Trasmissione di Firenze

TELECOM ITALIA

Solo la Regione Toscana – Direzione ambiente ed Energia - Settore Valutazione ambientale strategica ha inviato il proprio contributo che è stato completamente recepito nel Rapporto ambientale e nelle Norme tecniche di attuazione allegati alla Variante.
La procedura di VAS si concluderà a seguito dopo l'adozione e prima della approvazione della variante con l'espressione del parere motivato di cui all'art. 26 della L.R. 10/2010 da parte della Autorità comunale competente in materia di V.A.S..

Data la procedura di formazione della presente variante semplificata (che fin dalle origini si configura quale strumento urbanistico partecipato con ricorso all'avviso pubblico ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R per la raccolta di manifestazioni di interesse in base alle quali definire le modifiche allo strumento operativo), si ritiene che la stessa sia rispondente, fin dalle fasi preliminari di formazione, ai principi di partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio come sanciti dalla L.R. 65/2014.

La fase di informazione e partecipazione più significativa sarà comunque quella successiva alla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione, quando, nel periodo di almeno 60 giorni, chiunque potrà

far pervenire le proprie osservazioni sia in merito ai contenuti urbanistici della variante che in merito a quelli ambientali contenuti nel Rapporto ambientale e nelle Sintesi non tecnica.
Sarà cura della Amministrazione dare la più ampia diffusione di tale opportunità per garantire che tutti i cittadini e, in particolare, la popolazione residente nelle aree contigue all'impianto di auto demolizione e recupero/ritiro di materiali ferrosi e non della Società Marinelli sia portata a conoscenza dei contenuti della presente variante e possa far pervenire i propri suggerimenti e contributi.

Sansepolcro, 17/09/2018

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Geom. Gianluca Pigolotti